

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 454

Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014, come modificata dall’art. 241 della legge regionale n. 42/2024 – Avvio procedimento e trasferimento azioni ai comuni pugliesi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Segreteria Generale di Presidenza concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta:

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. in attuazione dell’art. 3, comma 2 *ter* del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della Legge regionale n. 14/2024 e in base al piano di riparto ivi citato;
2. di dar mandato al Presidente in proprio, o mediante conferimento di apposita procura a terzi, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia negli atti di trasferimento delle azioni previsti dall’art. 3 della legge Regione Puglia n. 14/24;
3. di trasferire ai comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia n. 14/2024, e in base al piano di riparto ivi citato, l’importo di € 400.000 per il capitale sociale della società per azioni, denominata Società veicolo, di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa;
4. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all’attuazioni delle suddette deliberazioni;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R n. 18/2023, con esclusione dell’Allegato;

6. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia, con esclusione dell'Allegato.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014, come modificata dall’art. 241 della legge regionale n. 42/2024 – Avvio procedimento e trasferimento azioni ai comuni pugliesi.

Visti:

- Il D.L. n. 153 del 17 ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024
- La legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”*, come modificata dall’art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024;
- Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- Il D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”* (T.U.A. Testo Unico Ambiente);
- Legge Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011 *“Istituzione dell’Autorità idrica Pugliese”*;
- D.lgs. n. 141 del 1999 (*“Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’[art. 11, comma 1, lettera b\), della legge 15 marzo 1997, n. 59.](#)”*);
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA);
- D.L. n. 151 del 2021 convertito, con modificazioni dalla [Legge 29 dicembre 2021, n. 233](#) - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Premesso che:

- La Regione Puglia è a oggi socia della società Acquedotto Pugliese S.p.a., di seguito AQP, con una quota di partecipazione azionaria pari al 100%;
- l’AQP, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 141 del 1999, è incaricata della gestione del Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, sino al [31 dicembre 2025](#), termine finale previsto dall’art. 21, comma 11 *bis*, D.L. 201/11, come da ultimo modificato dall’art. 16-*bis* del D.L. n. 151 del 2021;

Tenuto conto che:

- l’Autorità Idrica Pugliese, di seguito AIP, ai sensi degli artt. 149 *bis*, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006 e della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011,
 - ✓ è l’ente di governo d’ambito competente a deliberare la forma di gestione del SII, fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
 - ✓ deve disporre l’affidamento del SII entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente e quindi entro il 30 giugno 2025;
- l’AIP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, D.lgs. n. 201/2022, può scegliere per l’organizzazione del SII una fra le seguenti modalità di gestione:

- “a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17”;*

Preso atto che:

- l'AIP, con deliberazione n. 162 del 22 dicembre 2023, su richiesta del 21.9.2023 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Puglia, di seguito ANCI Puglia, ha approvato specifico atto di indirizzo teso a svolgere un approfondimento su costi e benefici di un eventuale affidamento del SII a società a totale capitale pubblico secondo il modello *in house providing*;
- la Regione Puglia, al fine di consentire ad AIP di scegliere fra tutte le possibili forme di gestione previste dalla normativa vigente, e quindi anche secondo il modello dell'*in house providing*, ha approvato la Legge n. 14 del 28 marzo 2024 (*“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”*), con la quale, in tale ottica, disciplina il trasferimento in favore di tutti i comuni pugliesi di una parte delle azioni di AQP, e il successivo conferimento delle stesse in una società per azioni costituita dai comuni pugliesi (c.d. *“Società veicolo”*), a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni;
- l'ANCI Puglia, in sede di assemblea regionale del 22 maggio 2024, ha deliberato all'unanimità parere favorevole riguardo alla partecipazione dei Comuni intervenuti a società a capitale interamente pubblico, nella prospettiva di un eventuale affidamento del SII secondo il modello dell'*in house providing* da parte dell'Autorità Idrica Pugliese;
- l'AIP, con deliberazione n. 68 del 20 giugno 2024, ha quindi dato avvio al procedimento inerente l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia al fine di individuare il nuovo soggetto gestore quindi successivamente disporre il nuovo affidamento entro il 30 giugno 2025.

Considerato inoltre che:

- con ricorso ex art. 127 della Costituzione, notificato il 31.5.2024 (Reg. ric. n. 20 del 2024), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la pronuncia della declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 14/2024 e con successivo atto di costituzione in giudizio del 9.7.2024, la Regione Puglia ha respinto ogni avversa deduzione, con conseguente richiesta di pronuncia di inammissibilità, e in subordine di infondatezza, del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue:

all'esito del proficuo confronto intervenuto tra gli uffici del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e la Regione Puglia, il Legislatore nazionale, con la Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, ha introdotto due nuove disposizioni aventi per oggetto la società Acquedotto Pugliese spa.

In primo luogo, la norma in esame sancisce il valore strategico a livello nazionale dell'AQP e quindi dispone che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo siano designati dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri (art 3, comma 2-bis, D.L. 153/24 *“In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*

del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.).

Inoltre, ai fini di un eventuale affidamento del SII secondo le modalità del modello *in house providing*, il Legislatore ha espressamente ammesso il trasferimento di una parte delle azioni di AQP in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata, ovvero in favore di quest'ultima società (art. 3, comma 2-ter, D.L. 153/24 "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società.")

In tale contesto l'AIP, con delibera n. 111 del 19 dicembre 2024, ha approvato, ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 201/2022, la relazione istruttoria sulla scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato nell'Ambito Puglia individuando il modello gestionale *in house* come forma di gestione del SII e riservandosi altresì di procedere alla successiva fase di affidamento ex art. 17 Dlgs 201/2022, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di affidamenti *in-house*.

La Regione Puglia, dal canto suo, ha definitivamente consolidato la *governance* pubblica della risorsa idrica pugliese, apportando alla legge regionale n. 14/2024 le modifiche tese ad allineare il testo normativo alle nuove disposizioni dell'art. 3, comma 2 *ter* del D.L. n. 153/2024.

La legge regionale in esame, come novellata dall'art. 241 della legge regionale n. 42 del 31.12.2024, disciplina infatti le modalità e i termini della cessione a titolo gratuito di una quota non superiore al 20 per cento del capitale sociale di AQP s.p.a. ai comuni pugliesi e da quest'ultimi alla società per azioni, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, denominata Società veicolo, così che la stessa presenti i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per l'eventuale affidamento *in house* del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità Idrica Pugliese (art. 1 "La presente legge disciplina le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153](#) (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico) come modificato in sede di conversione in legge, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII)").

Nello specifico, l'art. 2 ("Società dei comuni pugliesi") prevede che "Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale, i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti *in house*"; rimane altresì invariato sia l'importo di € 400.000 da destinare ai comuni pugliesi per il capitale sociale della Società veicolo, che l'ulteriore somma di € 300.000, da mettere a disposizione direttamente a quest'ultima, a titolo di contributo straordinario per le spese di funzionamento (2. Per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in

base al piano di riparto riportato nell'allegato A, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. In attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024](#), non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo. 3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Quindi, l'art. 3 ("Trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.") dispone che: "In attuazione dell'articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione."

Ciò posto, con delibera adottata nella riunione del 13 marzo 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che le intervenute modifiche normative hanno comportato il venir meno delle motivazioni del ricorso n. 20 del 2024 e, per l'effetto, il 17.3 u.s. l'Avvocatura di Stato ha provveduto a notificare atto di rinuncia all'impugnativa, a cui la Regione Puglia, previa apposita delibera di giunta in fase di approvazione, provvederà ad aderire in vista della prossima udienza del 5 maggio 2025.

Tutto ciò premesso, preso atto della scelta adottata da AIP in merito alla modalità di gestione *in house* del SII e tenuto conto dell'approssimarsi sia della scadenza della concessione *ex lege*, che del termine entro il quale l'Autorità d'ambito deve procedere all'affidamento del servizio in oggetto, appare assolutamente opportuno, per quanto di competenza della Regione Puglia, dare avvio al procedimento e pertanto deliberare il trasferimento a titolo gratuito delle azioni di AQP ai comuni pugliesi, nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 14/24, anche ai fini di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di uscita n. U0103014 "contributi in conto capitale ai comuni per la costituzione della S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 14/2024"

Tutto ciò premesso, al fine di dare tempestivamente seguito alle disposizioni nazionali e regionali in materia, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. in attuazione dell'art. 3, comma 2 *ter* del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale n. 14/2024 e in base al piano di riparto ivi citato;
2. di dar mandato al Presidente in proprio, o mediante conferimento di apposita procura a terzi, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia negli atti di trasferimento delle azioni previsti dall'art. 3 della legge Regione Puglia n. 14/24;
3. di trasferire ai comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia n. 14/2024, e in base al piano di riparto ivi citato, l'importo di € 400.000 per il capitale sociale della società per azioni, denominata Società veicolo, di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa;
4. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazioni delle suddette deliberazioni;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R n. 18/2023, con esclusione dell'Allegato;
6. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia, con esclusione dell'Allegato.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Responsabile della E.Q.

**"Affari Giuridici e supporto per le relazioni
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni"**



STEFANIA
VOLPICELLA
07.04.2025
12:04:44
GMT+02:00

avv. Stefania Volpicella

**Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie**



Eleonora De
Giorgi
07.04.2025
11:24:25
GMT+01:00

dott.ssa Eleonora De Giorgi

**Il Dirigente della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale**



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
07.04.2025
10:36:12

Giuseppe Savino

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza

 Roberto Venneri
07.04.2025 13:16:58
GMT+02:00

dott. Roberto Venneri

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale

propone

Alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale

Emiliano
Michele
07.04.2025
13:27:15
UTC



dott. Michele Emiliano

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 07/04/2025 14:38
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SEG	DEL	2025	8	07.04.2025

DECRETO LEGGE N. 153 DEL 17 OTTOBRE 2024, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 191 DEL 13 DICEMBRE 2024 #
LEGGE REGIONE PUGLIA N. 14 DEL 28 MARZO 2014, COME MODIFICATA DALL' ART. 241 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 42/2024 # AVVIO PROCEDIMENTO E TRASFERIMENTO AZIONI AI COMUNI PUGLIESI.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

prenotazione n. 3525000893 per € 400.000,00 a valere sul Capitolo
U0103014 pdfc 2.03.01.02;
prenotazione n. 3525000894 per € 300.000,00 a valere sul Capitolo
U0103015 pdfc 1.04.03.99.

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 07/04/2025 14:38
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCertem - Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

